

*SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"ROSSETTI - MAZZINI"
PESCARA*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2009 – 2010

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ROSSETTI - MAZZINI"

PREMESSA

La Scuola è un sistema complesso che può tendere a risultati ottimali di efficienza solo all'interno di un articolato modulo organizzativo che realizzi la partecipazione collaborazione di tutti gli operatori.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- Art. 1 - Il Consiglio d'Istituto è organo di governo della Scuola nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dal decreto legislativo 16.04.94 n. 297.
- Art. 2 - La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione straordinaria può essere disposta 3 giorni prima della riunione.
Della convocazione del Consiglio d'Istituto viene data comunicazione mediante affissione all'albo della Scuola; all'albo sono anche affisse le delibere del Consiglio.
Con le stesse modalità è disposta la convocazione della giunta esecutiva.
- Art. 3 - Il consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione ordinaria è disposta almeno 5 giorni prima della riunione; quella straordinaria 3 giorni prima.
- Art. 4 - Le richieste di assemblee da parte dei genitori, docenti, sindacati, devono pervenire al Preside almeno 6 giorni prima della data fissata per le riunioni.
Uno dei richiedenti è nominato presidente e responsabile dei lavori dell'assemblea.
La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
Alle assemblee di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside ed i docenti della classe o dell'Istituto (art. 15 D.L. 16.04.94 n. 297).

INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI

- Art. 5 - Le classi della sede di via Raffaello e di quella di Via Regina Margherita, nei giorni Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì entrano a Scuola alle ore 8.00 ed escono alle ore 13,30. Nei giorni di Lunedì e Sabato entrano alle ore 8,30 ed escono alle ore 13,30.

All'uscita i docenti, al suono della campanella, metteranno gli alunni in fila davanti la propria classe, scenderanno le scale con il docente in testa al gruppo e li accompagneranno fino alla vetrata dell'ingresso.

- Art. 6 - Ciascun docente deve assumersi il compito di insegnare ai ragazzi le norme di sicurezza e gli accorgimenti da adottare in caso di pericolo, contenuti nel piano di evacuazione dell'edificio scolastico, da esporre in ogni aula.
E', perciò, indispensabile che i ragazzi si abituino ad utilizzare le scale e le uscite assegnate ad ogni classe e a seguire il percorso assegnato a ciascuna classe.

ASSENZE DEGLI ALUNNI

- Art. 7 - Le assenze non superiori a 5 giorni possono essere giustificate dal docente della 1^a ora di lezione. Il professore controllerà che l'assenza sia effettivamente giustificata dai genitori con la firma depositata sul libretto.
- Art. 8 - Le assenze superiori a 5 giorni debbono essere giustificate con certificato medico, se sono causate da motivi di salute, con l'accompagnamento di un genitore, se causate da altri motivi.
- Art. 9 - L'ingresso in ritardo, soprattutto se abituale, va giustificato in presidenza dal Preside o da uno dei collaboratori.
- Art. 10 - Nessun alunno può lasciare la Scuola prima della fine delle lezioni se non è prelevato da un genitore o da persona da essi delegata.
I docenti sono tenuti a segnalare in presidenza i casi di assenze lunghe, frequenti o sospette.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- Art. 11 - I ragazzi non devono essere lasciati mai senza sorveglianza: il docente che deve eccezionalmente allontanarsi, affiderà momentaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, avvisando immediatamente il Preside o uno dei collaboratori.
- Art. 12 - I docenti dovranno raggiungere le aule 5 minuti prima dell'inizio della prima ora, essere solleciti nel cambio dell'ora, organizzare l'uscita dei ragazzi dall'aula, se si è in servizio all'ultima ora, precedendo gli alunni e accompagnandoli fino al piano terra. La medesima accortezza deve essere messa in atto quando si accompagnano i ragazzi nelle aule speciali, nei laboratori, in palestra o nel cortile per le lezioni di educazione fisica: tutti gli spostamenti devono essere effettuati in silenzio, soprattutto se i corridoi vengono attraversati durante le ore di lezione.
- Art. 13 - E' opportuno evitare che dall'aula esca più di un alunno per volta, nè possono essere impiegati alunni per incombenze proprie del personale ausiliario (ritiro materiale didattico ecc..).
- Art 14 - I docenti faranno un uso oculato della nota disciplinare per evitare che perda l'efficacia e scada nell'ordinarietà.

- Art. 15 - E' compito di ciascun professore educare i ragazzi al rispetto degli arredi e delle suppellettili scolastiche: saranno perciò segnalati i casi di danneggiamenti constatati.

DISCIPLINA DELLA RICREAZIONE

- Art.16 - L'intervallo delle lezioni sarà di 10 minuti per consentire agli alunni di usufruire dei servizi igienici e consumare la colazione. Durerà dalle ore 10,25 alle 10,35 presso la sede di via Raffello e presso la sede di via R. Margherita.
- Art.17 - L'intervallo si svolgerà nelle singole aule sotto la sorveglianza del docente della seconda ora; gli alunni saranno mandati ai bagni due per volta (1 maschio e 1 femmina); al rientro dei primi due, seguiranno i successivi e così via. I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, resteranno sul piano e controlleranno che tutto si svolga regolarmente.
- Art. 18 - Occorre evitare frequenti e reiterate uscite degli alunni dalle aule durante tutte le ore di lezione, limitandole ai casi di effettiva necessità.
- Art. 19 - Nelle aule e nei corridoi della Scuola è vietato fumare.
- Art. 20 - E' tassativamente vietato l'uso di telefonini cellulari durante le ore di lezione, in quanto rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. I telefonini, pertanto, devono essere tenuti spenti durante le lezioni, in caso contrario saranno sequestrati dal docente e riconsegnanti al termine della lezione. L'infrazione di tale divieto è sanzionata mediante opportuni provvedimenti del Dirigente Scolastico o del consiglio di classe orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti e a stimolare nell'alunno la consapevolezza del disvalore degli stessi. Gli alunni, in caso di necessità, potranno servirsi dei telefoni degli Uffici di Presidenza e Segreteria per comunicare con le famiglie.

RAPPORTI CON I GENITORI

- Art. 21 - A partire dal 2° mese di lezione i docenti ricevono i genitori per un'ora a settimane alterne, nei giorni dal 7 al 13 e dal 21 al 27 di ogni mese. Il ricevimento dei genitori è sospeso nell'ultimo mese di lezione.
- Art. 22 - Tre volte l'anno vi sarà il ricevimento generale dei genitori di pomeriggio per dare loro la possibilità di incontrare tutti gli insegnanti dei propri figli. I suddetti ricevimenti generali delle famiglie si terranno, di norma, a dicembre, a febbraio dopo la consegna delle schede del 1° quadrimestre e alla fine del mese di aprile.
- Art. 23 - I genitori degli alunni delle classi prime sono invitati a Scuola nel primo mese di lezione per l'illustrazione del P.O.F. , della Carta dei Servizi, del Regolamento d'Istituto e per la realizzazione del progetto di accoglienza.
- Art. 24 - Nel periodo delle iscrizioni e nel primo incontro di accoglienza, i genitori sono avvertiti che la Scuola si assume l'obbligo di far

trascrivere sul diario personale dei ragazzi tutte le comunicazioni scuola - famiglia, anche quelle riguardanti modifiche dell'orario delle lezioni in seguito a scioperi, assemblee del personale, sospensioni dell'attività didattica ecc.

E' compito del genitore, quindi, controllare quotidianamente il diario del proprio figlio.

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI

- Art. 25 - Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.
- Art. 26 - Il Preside affiderà annualmente l'incarico di bibliotecario a un docente che curerà l'apertura, la gestione della biblioteca, il servizio prestiti ecc.
- Art. 27 - Il Preside affiderà annualmente l'incarico di responsabile della gestione dei vari laboratori e di subconsegnatario del materiale e degli strumenti dei laboratori stessi.
- Art. 28- La sala per le proiezioni sarà utilizzata, a rotazione, da tutte le classi previa tempestiva prenotazione presso il responsabile dei sussidi audiovisivi. La stessa procedura varrà per il laboratorio di informatica e per gli altri laboratori.

INGRESSO DI ESTRANEI A SCUOLA

- Art. 29 - I genitori ed i propagandisti di testi scolastici sono gli unici estranei che possono accedere a Scuola e possono essere ricevuti esclusivamente nelle ore fissate, al di fuori degli orari di lezione.
- Art. 30 - E' fatto divieto a tutto il personale, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire indirizzi privati e numeri telefonici dei docenti, non docenti, alunni.
- Art. 30a - Le telefonate personali sono vietate; l'uso del telefono da parte del personale e degli alunni è limitato ai casi di assoluta necessità.

Art. 31- TITOLO II DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie

ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal consiglio d'istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, o nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4- comma 1 dello Statuto)

- A) Ammonizione verbale in classe: natura delle mancanze: mancanza ai doveri scolastici, ritardi, negligenza abituale, assenze ingiustificate, danneggiamento banchi, sedie, lavagne, carte geografiche, sussidi didattici, pareti ecc. Organo competente ad infliggere la sanzione: Dirigente Scolastico o docenti.
- A/1) Ammonimento scritto ufficiale sul registro di classe: natura delle mancanze: recidiva delle mancanze indicate al punto A, violazione del regolamento d'Istituto, atti che turbano il regolare andamento della Scuola, danneggiamento del patrimonio della scuola. Organo competente ad irrogare la sanzione: Dirigente Scolastico. Sarà data comunicazione alla famiglia. I danni alle strutture e al patrimonio della scuola saranno risarciti, le appropriazioni indebite dei beni dei compagni o della scuola saranno restituite o risarcite.
- B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni (art. 4 – comma 8 dello Statuto).
Natura delle mancanze; reitro dei casi previsti ai punti A e A/1, fatti che turbano il regolare andamento della scuola, violazione dei doveri di cui all'art.3 dello Statuto degli studenti di cui D.P.R.249/98 o del regolamento interno, offesa al decoro personale, alla religione, alle Istituzioni, offese ai compagni, alla morale, alla dignità della persona, oltraggio all'Istituto, al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale della scuola.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di classe con la presenza dei genitori eletti nel consiglio stesso.
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno sanzionato nella comunità scolastica.
- C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. (art. 4 - comma 9 dello Statuto).
Natura delle mancanze: reitro dei casi previsti al punto B, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, incendio, allagamento ecc. Organo competente ad

infliggere la sanzione è il consiglio d'Istituto. Le suddette sanzioni sono adottate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4-comma 9bis)

Natura delle mancanze: recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Organo competente ad irrogare la sanzione è il consiglio d'Istituto.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 31 comma 9 bis e 9 ter)

Natura delle mancanze: nei casi più di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni. Organo competente ad irrogare la sanzione è il consiglio d'Istituto.

Art. 33 - **IMPUGNAZIONI**

1. Avverso le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art.5-comma 1)
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che essere confermata.

4. L'organo di garanzia, nella scuola secondaria di primo grado, è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e da un docente e due genitori designati dal consiglio d'istituto (art.5-comma 1).
5. L'organo di garanzia, in prima convocazione, funziona da "organo perfetto"(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri), in seconda convocazione funziona con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.
6. Qualora si verificano casi di incompatibilità riguardanti qualcuno dei componenti dell'organo di garanzia, questi è tenuto a non partecipare alla deliberazione relativa al caso di incompatibilità.
7. L'eventuale astensione di qualcuno dei membri dell'organo di garanzia, non influisce sul conteggio dei voti.
8. Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, prevale la posizione per la quale vota il presidente dell'organo.
9. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (art.5- comma 2).
10. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del D.P.R.249/98, è specificamente attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, al quale si può proporre reclamo entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.
11. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale.
12. L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni, decorsi i quali se non ha fornito il parere richiesto, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide indipendentemente dal parere.
13. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva.
14. Il procedimento disciplinare che si mette in atto nei confronti degli alunni è un procedimento amministrativo, al quale si applica in tutte le sue fasi la normativa introdotta dalla Legge 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Art.34- **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

1. L'art. 5-bis dello Statuto degli studenti richiede la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
2. Entro il primo mese di inizio delle attività didattiche, la scuola organizza le iniziative di accoglienza per alunni e genitori, ai quali verranno presentati, illustrati e condivisi il piano dell'offerta formativa, lo statuto delle studentesse e degli studenti, il regolamento d'istituto e il patto educativo di corresponsabilità che verrà consegnato ai genitori per la sottoscrizione.

Art. 35 - **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le revisioni e integrazioni del presente regolamento sono ammesse:
 - in via ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico, previa approvazione del consiglio d'istituto;
 - in via straordinaria su proposta del Dirigente Scolastico per far fronte a necessità sopravvenute e dopo approvazione degli Organi Collegiali.

ALLEGATO:

Patto di corresponsabilità educativa

Anno scolastico 2008-2009

Alunno _____ classe _____

“ La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” (D.P.R.249/1998)

Si stipula con la famiglia dell'alunno/a il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale:

La Scuola si impegna a:

- Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascun alunno;
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità, in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Offrire iniziative concrete sia per promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza, sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di ciascun alunno e combattere la dispersione scolastica;
- Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico -disciplinare degli studenti e garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;
- Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

Lo studente si impegna a:

- Prendere consapevolezza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, attrezzature;
- Assicurare la regolarità nella frequenza delle lezioni e delle attività promosse dalla scuola. Si rammenta che per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte

- ore annuale;
- Presentarsi puntuale alle lezioni, curare l'igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri;
 - Spegnerne i telefoni cellulari durante le ore di lezione;
 - Mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola;
 - Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e gli ambienti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come fattore di qualità della scuola;
 - Rispettare i regolamenti relativi all'uso dei servizi igienici, dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
 - Assolvere assiduamente agli impegni di studio, favorendo in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa e garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
 - Riferire ai genitori le comunicazioni della Scuola e degli insegnanti;
 - Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà.

La Famiglia si impegna a:

- Conoscere l'offerta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo collaborando con i docenti;
- Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con la scuola;
- Assicurare la regolarità della frequenza delle lezioni e della attività promosse dalla scuola. Si rammenta che per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale;
- Giustificare tempestivamente le assenze dell'alunno;
- Partecipare alle riunioni degli organi collegiali, agli incontri scuola-famiglia, informandosi costantemente sul percorso educativo e didattico dei propri figli;
- Prendere visione e controllare quotidianamente tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola.

Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti

Pescara _____

Il genitore

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Latorraca)

Firma _____